

PROC. N. 1/2023 C.S. della



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione prima civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice designato *ex art.* 55, comma 1, CCII, Dott. Pasquale Russolillo
nel procedimento

visti gli artt. 17, 18, 25 sexies, 54 e 55 CCII

ha emesso il seguente

DECRETO

- Letta la richiesta di concessione di misure protettive formulata dalla
- rilevato che la proponente ha formulato richiesta di concessione delle misure protettive consistenti nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive da parte dei creditori chirografari, sul presupposto dell'applicazione analogica alla procedura di concordato semplificato della disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 CCII;
- preso atto che l'art. 25 sexies CCII non fa espresso rinvio alle disposizioni sopra richiamate;
- ritenuto tuttavia che l'estensione alla materia del concordato semplificato della tutela accordata al debitore nella fase di accesso agli



strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è desumibile dalle seguenti considerazioni:

- la procedura di concordato semplificato rientra a pieno titolo fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come definiti dall'art. 2 lett. m-bis CCII *“misure, gli accordi e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”*;
- tale strumento è poi espressamente richiamato *“dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie – all'evidenza- al concordato semplificato”* (Trib. Milano 16/09/2022 sul *web*), dal che si desume che la domanda di concordato semplificato è introdotta con il ricorso di accesso al procedimento unitario, atto che ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII consente la richiesta di misure protettive e cautelari;
- la procedura in questione prevede, poi, analogamente al concordato preventivo, una fase di verifica giudiziale preliminare



della ritualità della proposta e determina, sin dal momento del deposito della domanda, la produzione degli effetti di spossessamento attenuato del debitore previsti dall'art. 46 CCII, con conseguente divieto di esecuzione dei pagamenti se non autorizzati dal tribunale (art. 25 sexies co. 2 CCII);

- deve per tale ragione ravvisarsi, nella fase anteriore all'omologa del concordato semplificato, l'esigenza di evitare che i creditori possano conseguire attraverso le iniziative esecutive individuali utilità che, a garanzia delle *par condicio creditorum*, non potrebbero ottenere mediante adempimento volontario della prestazione da parte del debitore;
- la necessità di rispetto delle garanzie del concorso sostanziale fra i creditori anteriori all'apertura del procedimento è infatti ricavabile non solo dal divieto di esecuzione di pagamenti da parte del debitore, ma altresì dalla previsione che subordina l'omologa del concordato semplificato al "rispetto dell'ordine della cause di prelazione" (art. 25 sexies co 5 CCII), che sarebbe invero alterato dall'esito delle esecuzioni individuali promosse o proseguite;
- si aggiunge a quanto sopra che la cristallizzazione della massa attiva posta servizio del fabbisogno concordatario rappresenta la condizione indispensabile per assicurare provvisoriamente gli effetti del piano oggetto di omologa, il quale potrebbe divenire non più attuabile una volta che il debitore sia forzosamente



privato di utilità destinate alla massa dei creditori per iniziativa di uno di essi;

- ritenuto peraltro che alla realizzazione delle tutele sopra indicate non appare idoneo, nel caso del concordato semplificato, lo strumento delle misure protettive, le quali secondo la definizione data dall'art. 2 lett. p CCII *“sono misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*, trattandosi all'evidenza di forme di protezione i cui effetti anticipati e potenzialmente generalizzati si giustificano in considerazione della loro funzionalità allo svolgimento proficuo di trattative con i creditori;
- ritenuto infatti che le misure protettive sono soggette a revoca nell'ipotesi in cui *“non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative”* (art. 55 co. 5 CCII), e non possono essere prorogate quando non siano stati compiuti significativi progressi nelle trattative (art. 55 co. 4 CCII);
- considerato dunque che è ravvisabile un'incompatibilità fra la tutela protettiva di cui all'art. 55 co. 2 primo periodo CCII ed il concordato semplificato, nel quale per definizione il debitore non conduce alcuna trattativa con i creditori, né nelle forme del negoziato stragiudiziale, come avviene nella composizione negoziata e negli accordi di



ristrutturazione dei debiti, né nelle forme del “negoziato” giudiziale, non essendo previsto in questa procedura il voto dei creditori;

- ritenuto che, ferma l'inconciliabilità del suddetto strumento e, dunque, dei suoi tipici effetti protettivi semiautomatici e potenzialmente generalizzati con la procedura qui in esame, deve ritenersi tuttavia non precluso al debitore il ricorso allo strumento della tutela cautelare atipica, la quale, diversamente da quella protettiva, richiede una vaglio preventivo da parte del giudice e deve avere necessariamente quali destinatari singoli creditori nei cui confronti occorre preventivamente integrare il contraddittorio (art. 55 co. 2 CCII);
- considerato infatti che la tutela cautelare è finalizzata non solo a garantire il buon esito delle trattative, ma altresì più in generale a garantire la conservazione degli effetti dello strumento di regolazione della crisi (art. 2 lett. q CCII), fra cui vi è senz'altro quello di precludere ai creditori anteriori la realizzazione *uti singuli* del credito nelle forme dell'esecuzione individuale;
- considerato che lo stesso ricorrente ha richiamato la suindicata disposizione laddove ha richiesto al giudice l'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* e la successiva fissazione dell'udienza per la conferma della tutela concessa, esigenza che non avrebbe invece ravvisato laddove fosse stato ritenuto applicabile l'istituto della tutela protettiva semiautomatica, efficace già con la pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;



- ritenuto che le ragioni proposte a sostegno della richiesta cautelare sono sostenute dal necessario *fumus boni iuris*, posto che il Tribunale ha già ravvisato la completezza dei documenti a corredo della domanda ed il creditore ha limitato l'istanza inibitoria della prosecuzione delle sole azioni esecutive promosse o promuovibili dai creditori chirografari, sul presupposto che essi ricevessero con l'esecuzione del piano una percentuale di soddisfo inferiore rispetto a quella che potrebbero realizzare all'esito dei pignoramenti presso terzi in parte già avviati;
- considerato che parimenti sussiste il *periculum in mora*, posto che il debitore ha indicato nel piano le iniziative esecutive già intraprese da alcuni dei creditori chirografari aventi ad oggetto il pignoramento presso terzi di crediti ceduti per la soddisfazione della massa concordataria;
- ritenuto pertanto che il ricorrente dovrà notificare il ricorso e il presente decreto entro il termine perentorio di giorni otto ai creditori interessati;

P.Q.M.

Visto l'art. 55, comma 2 CCI;

CONCEDE

La misura del divieto di avviare o proseguire azioni esecutive da parte dei creditori chirografari indicati nell'elenco allegato dalla ricorrente alla domanda:

FISSA

Per il giorno **13 aprile 2023, ore 10.00** l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè per la conferma, modifica o revoca delle misure cautelari



disposte *inaudita altera parte*, assegnando alla ricorrente termine di otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto a tutti i creditori chirografari;

DISPONE

La comunicazione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese a cura della Cancelleria.

Avellino, 23 marzo 2023

il Giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo

